



# COMUNE DI CASALUCE

## PROVINCIA DI CASERTA

Prot. n. 2183  
del 24/02/2017

ORDINANZA N. 01/2017

### IL SINDACO

**RICHIAMATA** la propria ordinanza n. 26 del 10 maggio 2010, prot. n. 6172;

**CONSIDERATA** la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere;

**RITENUTO** che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente;

**CONSTATATO** che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature delle essenze arboree;

**ACCERTATO** che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali, in particolar modo ratti;

**CONSIDERATA** la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio o proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica;

**RITENUTI** sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

**VISTA** la nota del personale della Polizia Municipale n.138/2017 di prot. llo, del 23 febbraio 2017 a seguito di apposito sopralluogo effettuato presso il terreno in stato di abbandono alla via Piro nr. 52;

**VISTI** gli artt. 29 - 30 - 31 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.lgs. 152/06 s. m.i.;

**VISTO** l'art. 50, del T.U. degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

**RILEVATA** l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;

### **ORDINA**

Al sig **DI MATTEO Francesco** fu Arturo nato a Casaluce (CE) il 26.06.1951 ed ivi residente in Via Piro nr. 52, entro il termine di giorni -10- (dieci) a decorrere da quello della notifica, di provvedere alle seguenti opere a tutela del terreno segnato al **catasto foglio 8 p.lla 47 di sua proprietà alla via Piro nr. 52** :

1) Tagliare i rami, delle piante rampicanti radicate sul proprio fondo, che si protendono oltre il confine dei fondi confinanti occupati dalle abitazioni; ossia provvedere ad eliminare le erbacce ormai alte, e quant'altro materiale in esse occultato.

- 2) Rimuovere immediatamente ramaglie, foglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dal proprio fondo per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.
- 3) Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità dei cittadini, intesa sotto il profilo igienico sanitario .

**DISPONE**

che la presente Ordinanza venga:

1. pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune;
2. notificata al proprietario del terreno interessato.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita;

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'osservanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene anche trasmessa: alla Prefettura di Caserta, alla Stazione dei Carabinieri di Casaluce- Teverola, ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nord di Aversa.

  
**IL SINDACO**  
**Ing. Paganò Nazzaro**

**Avvertenze (ordinanza n. 26 del 10 maggio 2010, prot. n. 6172)**

1. Ai contravventori della presente Ordinanza, sarà applicata una sanzione pari € 166,66 con la riserva da parte dell'amministrazione Comunale di avviare l'esecuzione d'ufficio con addebito di spesa a carico del singolo individuato inadempiente;
2. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 10 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, con avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

AFFISSIONE ALBO PRETORIO ON-LINE N° 167  
Dal 24-02-2017 al 23-03-2017





# COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

nc  
278

**Ordinanza n°8**

**Prot. n°5905**

**Oggetto: Divieto di introduzione di fiori freschi e corone all'interno del Cimitero comunale dal 01 giugno 2017 al 31 agosto 2017**

## IL SINDACO

**Considerato:**

Che durante i mesi estivi, con l'innalzarsi della temperatura, è necessario porre in essere provvedimenti tesi a prevenire ogni possibile problema di natura igienico-sanitaria;

Che allo scopo, si rende opportuno vietare di ornare i loculi e le cappelle di famiglia del Cimitero Comunale con fiori freschi e di introdurre corone e fiori freschi all'interno del Cimitero Comunale stesso a causa la rapida decomposizione degli stessi determinata dal caldo intenso;

Visto il regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR n. 282/90;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;


## O R D I N A

**È FATTO DIVIETO ASSOLUTO INTRODURRE CORONE E FIORI FRESCHI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE E ORNARE LOCULI E CAPPELLE DI FAMIGLIA CON FIORI FRESCHI DAL 01 GIUGNO 2017 AL 31 AGOSTO 2017.**

Gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati di verificare l'osservanza della presente ordinanza e di irrogare le eventuali sanzioni secondo le modalità previste dalla Legge.

Copia della Stessa viene, altresì, inviata al Custode cimiteriale alla Stazione Carabinieri di Teverola all'ASL CE/2, quanto di competenza.

Dalla residenza comunale, lì 24 maggio 2017



IL SINDACO  
ING. PAGANO NAZARO



COMUNE DI CASALUCE  
PROVINCIA DI CASERTA

COMUNE DI CASALUCE  
Provincia di Caserta

27 GIU 2017

ORDINANZA DEL SINDACO N. 11 del 27/06/2017 n. 7246  
OGGETTO: MISURE A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA

## I L SINDACO

**Premesso che**, come di consuetudine, anche quest'anno in concomitanza con la stagione estiva sono previsti una serie di eventi e iniziative che determineranno una rilevante concentrazione di partecipanti con un elevato afflusso di pubblico nelle Piazze principali del Comune;

**Evidenziato** che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo alla quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro, lattine e/o bottiglie di plastica nelle immediate vicinanze degli eventi stessi;

**Richiamata** la circolare emanata del Capo della Polizia, n. 55/OP/0001991/2017/1 con nota del 7 giugno c.a., che fissa una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni e celebrazioni in genere che dovranno svolgersi nel doveroso rispetto delle **garanzie di Safety, e di security**, cioè i servizi di ordine e sicurezza pubblica, quali binari indispensabili per consentire l'ordinato e corretto svolgimento delle stesse;

**RITENUTO** di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti agli eventi programmati nella stagione estiva;

**RILEVATO** in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;

**CONSIDERATO** altresì che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata,

**CONSIDERATO** che è precipuo compito dell'Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

**RITENUTO** che l'adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine o al consumo non responsabile di bevande alcoliche:

1. divieto di somministrazione e vendita di bevande e alimenti in contenitori di vetro e/o lattine all'interno dell'area dei singoli eventi;
2. divieto di consumare bevande alcoliche e di detenere e consumare bevande ed alimenti in contenitori di vetro e lattine; nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico poste all'esterno dei singoli eventi e manifestazioni previste nel calendario estivo;

**CONSIDERATO** altresì che l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in

relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado de territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

**VISTA** la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

**RICHIAMATI** inoltre:

- l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- l'articolo 4, comma 1° del Decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ed in particolare la definizione di sicurezza urbana intesa come "il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città", da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni", nonché l'attribuzione al Sindaco del potere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico determinando lo scadimento della qualità urbana;

**RILEVATO** pertanto che sono riconducibili all'autorità del Sindaco azioni preventive atte alla riduzione dei fenomeni potenzialmente criminosi, non necessariamente configurativi di ipotesi di reato, che permettono di superare l'insicurezza che i cittadini avvertono nel loro vivere quotidiano, al fine di eliminare la paura di rimanere vittime di reati ad opera della cosiddetta microcriminalità diffusa;

**RILEVATO** che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

**CONSIDERATO** che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

**DATO ATTO** che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Caserta in conformità ai contenuti dell'articolo 54 comma 4° del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;

**VISTI:**

- l'articolo 7 bis , 50 e 54 comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 con particolare riguardo all'articolo 3;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;
- il Decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

**ORDINA**  
posto dalla normativa vigente il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni,

**Che per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e della vivibilità urbana, per le motivazioni indicate in premessa;**

- dalle ore 20,00 alle ore 05,00 il divieto di somministrazione e vendita di bevande e alimenti in contenitori di vetro all'interno e nelle immediate vicinanze dell'area degli eventi in calendario estivo;
- dalle ore 20,00 alle ore 05,00 il divieto di consumare bevande alcoliche e di detenere e consumare bevande ed alimenti in contenitori di vetro e lattine, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico poste all'interno e nelle immediate vicinanze dei luoghi dove si svolgono gli eventi surrichiamati.
- Il divieto di cui ai precedenti punti 1 e 2 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;

#### **AVVISA**

fatte salve le responsabilità civile e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di euro 100,00 nel caso della 1° violazione, Euro 200,00 nel caso della 2^ violazione, Euro 300 dalla 3° violazione, oltre all'applicazione della misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981

#### **AVVERTE**

Contro la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni. La presente ordinanza verrà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet dell'Amministrazione comunale. Il Comando di Polizia Municipale e la Forza Pubblica, ove occorra, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

  
IL SINDACO  
Nazario Pagano